

S T A T U T O DELLA CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA

CAPO I

Articolo 1

La Contrada Capitana dell'Onda è una delle storiche Contrade di Siena, facente parte del Terzo di Città.

E' un Ente territoriale dotato di personalità giuridica con giurisdizione sul territorio delimitato nel Bando di Violante Beatrice di Baviera, Governatrice della Città di Siena, del 7 gennaio 1730.

La Contrada considera altresì incluso nel suo territorio quanto per interpretazione del Bando di Violante Beatrice di Baviera, per contiguità, per accordi ovvero per decisione delle Autorità competenti, risulti di sua legittima spettanza.

La zona compresa tra Via Sant'Agata, Via di Fontanella e Via Pier Andrea Mattioli è regolata dalla Convenzione sottoscritta dinanzi al Sindaco del Comune di Siena in data 29 novembre 2000.

Articolo 2

La Contrada Capitana dell'Onda è autonoma ed esercita liberamente le prerogative che per antica ed ininterrotta tradizione le competono, sotto la vigilanza ed il patronato del Comune di Siena.

In conformità di quanto anticamente stabilito nel preambolo del Bando di Violante Beatrice di Baviera ed ancor più per le odierne esigenze, la Contrada Capitana dell'Onda dedica una particolare attenzione al decoro ed alla funzionalità sociale del proprio territorio, in armonia con il contesto urbano in cui è situato, promuove iniziative intese a creare e rinsaldare negli abitanti dello stesso il senso di appartenenza contradaiola.

Intrattiene stretti rapporti con gli abitanti del suo territorio e con gli Ondaioli in

genere utilizzando ogni mezzo di comunicazione, nei confronti di questi ultimi si impegna a coltivare lo spirito e la cultura di Contrada ed a mantenere viva la secolare tradizione del Palio.

Ferma restando la sua completa autonomia ed in condizioni di parità con le altre Consorelle, può associarsi in organismi interContradaoli volti a risolvere problemi di interesse comune, quali ad esempio il Magistrato delle Contrade, di cui riconosce le Costituzioni e l'originario patto associativo.

Nella sua attività è regolata dalla consuetudine e dalle norme del presente Statuto, oltre che dal Rituale approvato dal Seggio.

Articolo 3

Il titolo di Capitana le spetta per antico privilegio, legato al fatto che alle Compagnie militari esistenti nel suo territorio era affidata la difesa del Palazzo Civico (di cui la parte costituente la Residenza del Capitano del Popolo era ed è compresa nel suo territorio) oltre che la difesa del porto di Talamone e della zona costiera dello Stato Senese.

In ricordo di tali prerogative ed attribuzioni è gemellata con la località di Talamone e la considera, agli effetti del presente Statuto, come facente parte del suo territorio, con il conseguente effetto che gli abitanti di detta località, che siano Protettori, appartengono al Popolo dell'Onda e sono titolari dei diritti e doveri relativi.

Articolo 4

I colori della Contrada sono il bianco ed il celeste; l'insegna è costituita da un delfino natante coronato alla reale, come indicato dalla concessione reale del 9 febbraio 1889.

Appartengono alla Contrada Capitana dell'Onda le Compagnie militari di San Salvatore e Casato di Sotto; la prima spiega un'insegna a onde bianche e nere, la seconda campo rosso diviso da una lista d'oro che include tre stelle scarlatte.

Articolo 5

Il motto della Contrada Capitana dell'Onda è: "il colore del cielo, la forza del mare". La Contrada Capitana dell'Onda ha un proprio inno ufficiale composto da Giovanni Bonnoli con parole di Ezio Felici.

Articolo 6

La Contrada celebra quale patrona Maria Santissima nella ricorrenza della visitazione a Santa Elisabetta, la cui festività cade il due Luglio.

La Festa Titolare si svolge l'ultima Domenica di Giugno, purché detta data non coincida con uno dei giorni del Palio; in tal caso verrà anticipata alla Domenica precedente.

Osserva anche un particolare culto a San Giuseppe titolare dell'Oratorio della Contrada.

CAPO II - DEI CONTRADAIOLI E DEI PROTETTORI

Articolo 7

Sono Contradaioli e costituiscono il Popolo della Contrada Capitana dell'Onda coloro che sono nati nel territorio della Contrada.

Sono altresì Contradaioli coloro che provengono da famiglia ondaiola ovvero coloro che, per spontanea elezione, si dichiarano tali e dimostrano con il loro comportamento conseguente, univoco ed inequivocabile, di appartenere alla Contrada. Tutti i Contradaioli sono iscritti all'Anagrafe Contradaiola e fanno parte di diritto della Società "Giovanni Duprè".

Articolo 8

I Contradaioli di ambo i sessi, che abbiano compiuto i sedici anni e siano iscritti all'Albo dei Protettori, hanno diritto di voto nell'Assemblea generale, nelle elezioni del Seggio direttivo ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto.

Per essere eletti a far parte del Seggio direttivo ed a qualsiasi altra carica della Contrada è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere Protettori da almeno 3 anni e in regola con il pagamento delle relative quote.

Articolo 9

Tutti i Contradaioli sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli Organi della Contrada.

Sono altresì tenuti a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio ideale, etico e materiale, nonché alla vita ed al prestigio della Contrada con ogni mezzo, anche finanziario; a tal fine ogni Contradaiolo corrisponde annualmente una quota di protettorato ed aderisce alle iniziative economiche, alle sottoscrizioni ed a quant'altro deciso dalla Contrada.

Articolo 10

Sono Protettori tutti coloro, Contradaioi e non, che, sulla base di un impegno morale, partecipano alla vita della Contrada con una contribuzione in denaro, mensile, annua o in altro modo periodica, non inferiore alla misura minima stabilita dal Seggio direttivo.

Nuove richieste per divenire Protettori verranno comunque individualmente vagliate dai Provveditori ai Protettori che ne proporranno poi la ratifica al Seggio direttivo riunito in forma ristretta.

Articolo 11

Tutti i Protettori, siano essi o no Contradaioi, sono iscritti in un apposito Albo ed hanno diritto di ricevere ogni anno nel giorno della Festa Titolare l'omaggio della Contrada, o presso la propria abitazione nella forma della tradizionale sbandierata o con quelle diverse modalità che verranno decise dagli organi deliberanti della Contrada.

Possono esercitare il diritto all'elettorato attivo i Contradaioi che siano iscritti all'Albo dei Protettori.

I Protettori non in regola con il pagamento delle quote di protettorato per due anni consecutivi e che, nonostante invito scritto, non provvedano a regolarizzare la loro posizione, verranno esclusi dall'Albo dei Protettori della Contrada previa ratifica del Seggio direttivo riunito in forma ristretta. Sono fatti salvi casi particolari valutati a giudizio del Priore.

Articolo 12

La Contrada tiene informati i Contradaioi ed i Protettori delle attività e delle diverse problematiche ondaiole tramite un suo organo di stampa, denominato "Malborghetto", che si pubblica e si diffonde periodicamente, nonché con gli altri mezzi ritenuti idonei. La redazione del giornale, di cui è membro di diritto il Priore, su proposta del Seggio direttivo riunito in forma ristretta, viene eletta dall'Assemblea all'inizio di ogni triennio di gestione.

CAPO III - DEL PATRIMONIO

Articolo 13

Il patrimonio della Contrada è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, tra i quali in particolare quelli indisponibili della Sede e locali annessi posti in Via Giovanni Duprè n. 111, con la Chiesa di San Giuseppe e tutti i cimeli storici, le opere d'arte, gli arredi sacri, i documenti di archivio e tutto quanto costituisce il museo.

Sono compresi nel patrimonio disponibile della Contrada la Sede della Società "Giovanni Duprè" con tutto quanto la arreda e correda e qualsiasi altro bene mobile ed immobile che ha formato o potrà in avvenire formare oggetto d'acquisto, di donazione o lascito a favore della Contrada stessa.

Articolo 14

Costituiscono entrate della Contrada le rendite dei beni di cui al precedente articolo, i proventi del protettorato e qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che le pervenga, sia dai Contradaioli sia dal Magistrato delle Contrade o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato, nonché gli introiti di eventi dalla medesima organizzati.

CAPO IV - DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

Articolo 15

Gli Organi della Contrada sono:

- Il Priore;
- Il Seggio direttivo;
- Il Collegio dei Maggiorenti;
- Il Consiglio generale;
- L'Assemblea generale;
- Il Capitano.

Articolo 16

Il Priore è il capo della Contrada. A lui spetta in via generale la rappresentanza della medesima in tutti i rapporti interni ed esterni, con la sola eccezione delle materie che, per tradizione e per Statuto, sono prerogativa del Capitano.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non tassativo, tra le sue attribuzioni:

- presiedere l'Assemblea generale e le riunioni degli Organi collegiali della Contrada ad eccezione del Collegio dei Maggiorenti, convocandole anche direttamente nei casi di necessità e di urgenza;
- firmare ogni atto ufficiale della Contrada;
- stabilire in qualsiasi momento le verifiche di cassa;
- imporre il rispetto dello Statuto e sovrintendere ad ogni manifestazione della Contrada, controllando l'operato delle Commissioni e dei singoli Contradaioi, quando agiscano per conto della Contrada;
- sovrintendere all'attività di ogni altra organizzazione riconosciuta dalla Contrada come sua diretta emanatrice;
- nominare il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue scegliendolo tra i

Consiglieri di Seggio;

- impartire il Battesimo contradaio;
- vigilare in generale sull'esatto adempimento delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi deliberativi della Contrada e sul corretto ed efficiente svolgimento della vita Contradaio;
- partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti quando ne abbia richiesta la convocazione.

Articolo 17

Il Priore partecipa a tutte le cerimonie della Contrada e la rappresenta in tutti i rapporti con le altre Contrade, con il Comune, il Magistrato delle Contrade e con ogni altra Istituzione.

Partecipa a qualunque riunione o manifestazione pubblica o privata, che riguarda gli interessi della Contrada, riferendone al Seggio direttivo e, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea generale.

Egli ha la facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, da uno dei Vicari o da altro componente il Seggio.

Sostituisce il Capitano in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza nella carica, fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano.

Articolo 18

Il Seggio direttivo è composto da:

- Il Priore;
- Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti;
- Il Capitano;
- I tre Vicari;
- Il Cancelliere e il Vice Cancelliere;

- Il Bilanciere e il Vice Bilanciere;
- Il Camarlengo;
- Il Coordinatore dell'Economato e cinque Economi;
- L'Archivista e il Vice Archivista;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Beni Immobili ed Artistici, tre Provveditori ai Beni immobili e due Provveditori ai Beni Artistici;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Protettori e dieci Provveditori ai Protettori;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Piccoli Delfini e otto Provveditori ai Piccoli Delfini;
- Il Provveditore al Culto;
- Il Correttore;
- Da venti a quaranta Consiglieri di Seggio, secondo quanto deciso di volta in volta dalla Commissione elettorale.

Fanno parte di diritto del Seggio:

il Presidente della Società "Giovanni Duprè",
 la Presidente della Società delle Donne dell'Onda,
 il Presidente del Gruppo Giovani Ondaioli.

Articolo 19

Il Seggio direttivo è eletto dai Contradaioli con le modalità di cui all'Articolo 56 e seguenti e resta in carica tre anni. È presieduto dal Priore ed è l'Organo dirigente ed esecutivo della Contrada.

Esso può essere convocato e riunirsi sia in forma plenaria, con la partecipazione di tutti i suoi membri, sia in forma ristretta, con la sola partecipazione di:

- Il Priore;
- Il Rettore del Collegio dei Maggiorenti;
- Il Capitano;
- I tre Vicari;

- Il Cancelliere o il Vice Cancelliere;
- Il Bilanciere;
- Il Camarlengo;
- Il Coordinatore dell'Economato;
- L'Archivista;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Beni Immobili ed Artistici;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Protettori;
- Il Coordinatore dei Provveditori ai Piccoli Delfini;
- Il Provveditore al Culto;
- Il Presidente della Società "Giovanni Duprè" o, in caso di impedimento, il Vice Presidente;
- La Presidente della Società delle Donne dell'Onda o, in caso di impedimento, la Vice Presidente;
- Il Presidente del Gruppo Giovani Ondaioli o, in caso di impedimento, il Vice Presidente.

Articolo 20

Spetta al Seggio direttivo riunito in forma plenaria:

- curare l'impostazione e la promozione dei programmi di attività;
- portare all'approvazione dell'Assemblea generale entro il mese di Aprile di ogni anno il bilancio preventivo, nonché il conto consuntivo, previo esame dello stesso da parte dei Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea generale in numero di tre;
- decidere sulla locazione di immobili di proprietà della Contrada e sulla conduzione di locali di proprietà di terzi che siano ritenuti necessari o utili all'attività della Contrada;
- nominare il Custode, stabilendone le mansioni e fissando le condizioni che ne regolano il rapporto;
- formulare direttive in materia di protettorato e stabilire le relative quote, da

- sottoporre a revisione ogni triennio;
- decidere su ogni altro argomento che il Priore ritenga di sottoporgli.
- Il Seggio direttivo riunito in forma plenaria decide a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari la proposta si intende respinta, ma potrà essere ripresentata alla successiva riunione.

Articolo 21

Spetta al Seggio direttivo riunito in forma ristretta:

- curare la realizzazione dei programmi di attività;
- amministrare e curare i beni immobili e stabilirne l'utilizzo;
- amministrare e curare i beni mobili della Contrada stabilendo per questi ultimi anche l'acquisto e l'alienazione;
- assumere impegni di carattere economico e finanziario con riferimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento di fondi per spese straordinarie;
- delegare ad uno o più Consiglieri di Seggio la cura di particolari attività o settori di attività;
- designare il Vicario addetto alla cura dei rapporti con la Società G. Duprè;
- accettare o rifiutare le donazioni e i lasciti di qualsiasi natura.

Il Seggio direttivo riunito in forma ristretta decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Priore.

Articolo 22

Le adunanze plenarie del Seggio direttivo sono convocate dal Priore ogni volta questi lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno quindici componenti.

I componenti il Seggio direttivo debbono essere avvertiti a cura del Cancelliere delle riunioni, a mezzo telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o altra

forma scritta ritenuta idonea dal Priore, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ora, della data e del luogo di convocazione nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Seggio direttivo sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 23

Le adunanze ristrette del Seggio direttivo sono convocate dal Priore ogni volta questi lo ritenga necessario oppure su richiesta, anche verbale, di almeno quattro dei suoi componenti.

La convocazione avviene a mezzo di telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o altra forma scritta ritenuta idonea dal Priore con indicazione dell'ora, della data e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Articolo 24

I Vicari coadiuvano il Priore nella conduzione della Contrada. Ciascuno di essi può essere delegato a sovrintendere e coordinare i vari settori di attività.

Per i casi di assenza o impedimento temporaneo, il Priore delega di volta in volta uno dei Vicari a sostituirlo.

Articolo 25

Il Cancelliere, avvalendosi della collaborazione del Vice Cancelliere:

- provvede alla stesura dei verbali delle adunanze e di ogni altra manifestazione ufficiale della Contrada;
- disimpegna i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo;
- custodisce il materiale dell'archivio corrente che trasmetterà, quanto agli affari conclusi, all'Archivista al termine del mandato.

Ha inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo l'attività della Contrada e di provvedere alla corrispondenza d'uso nonché a quella indicatagli dal Priore.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Cancelliere i suoi compiti vengono svolti dal Vice-Cancelliere.

Articolo 26

Il Bilanciere, avvalendosi della collaborazione del Vice-Bilanciere:

- redige il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Seggio direttivo e il conto consuntivo;
- tiene aggiornata la situazione finanziaria in relazione al bilancio;
- previa imputazione ai singoli capitoli, emette i mandati di entrata e di uscita per essere successivamente trasmessi al Camarlengo;
- trasmette ai Revisori dei conti, a loro richiesta e comunque alla fine di ogni esercizio, la documentazione per i relativi controlli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Bilanciere i suoi compiti vengono svolti dal Vice-Bilanciere.

Articolo 27

Il Camarlengo è il depositario dei contanti e dei titoli della Contrada e ne risponde personalmente.

Spettano al Camarlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed il pagamento di ogni spesa secondo i mandati emessi dal Bilanciere.

Il Camarlengo:

- versa le entrate nei conti correnti della Contrada, tenendo presso di sé soltanto una piccola somma per le normali spese di gestione;
- emette gli assegni firmando congiuntamente con il Priore;
- tiene aggiornato il libro di cassa;
- anticipa al Cancelliere ed al Coordinatore dell'economato un fondo spese entro i limiti stabiliti dal Seggio direttivo riunito in forma ristretta.

Articolo 28

Il Coordinatore dell'Economato ha in consegna i beni mobili e immobili in proprietà, in locazione o comunque in uso della Contrada.

Avvalendosi della collaborazione degli Economi:

- provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, d'intesa, quando occorra, con il Coordinatore dei Provveditori ai Beni immobili e artistici e segnala in sede competente le eventuali necessità di manutenzione straordinaria;
- cura l'aggiornamento degli inventari ed ha il compito di tenere i registri di carico e scarico per le bandiere, i fazzoletti ed ogni altro materiale di proprietà della Contrada;
- dispone per l'esecuzione e l'invio di bandiere e braccialetti nelle circostanze tradizionali ed in quelle straordinarie;
- in accordo con il Priore e il Capitano della Contrada, cura la scelta della Comparsa per il Corteo Storico del Palio, per le onoranze annuali ai Protettori in occasione della Festa Titolare e per ogni altra circostanza in cui la Contrada è rappresentata ufficialmente;
- provvede alla vestizione dei figuranti che debbono rappresentare la Contrada;
- vigila sulla corretta esecuzione degli incarichi conferiti al Custode;
- organizza i festeggiamenti tradizionali e occasionali della Contrada;
- promuove iniziative di organizzazione del tempo libero in collegamento con gli altri gruppi della Contrada e degli Organi della Società al fine di un corretto ed ordinato svolgimento della vita contradaiola.

Articolo 29

Il Coordinatore dei Provveditori ai Beni Immobili ed Artistici, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Beni Immobili ed Artistici:

- cura la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare

della Contrada;

- provvede, d'intesa con il Coordinatore degli Economi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Contrada;
- esprime il proprio parere sull'acquisto, l'alienazione e la conduzione dei beni immobili, nonché dei beni mobili di interesse storico-artistico;
- cura la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Contrada, sia mobile che immobile;
- sovrintende alla corretta gestione di tale patrimonio fornendo, quando occorra, le opportune indicazioni al Coordinatore dell'Economato, all'Archivista e al Provveditore al Culto;
- controlla ed aggiorna le schede di catalogazione dei beni di interesse artistico della Contrada;
- rappresenta la Contrada alle riunioni condominiali.

Articolo 30

L'Archivista, avvalendosi della collaborazione del Vice-Archivista:

- ha il compito di tenere in perfetto ordine l'Archivio, sia storico sia corrente e tutta la documentazione in esso contenuta;
- riceve alla fine di ciascun triennio la documentazione consegnata dai titolari delle varie cariche del Seggio direttivo, con l'incarico di ordinarla e conservarla per un periodo di sei anni, di durata dell'archivio corrente e di passarla all'Archivio storico, previo scarto del materiale di minore rilevanza;
- ordina e cura la migliore conservazione dei libri dei verbali delle adunanze dei vari Organi della Contrada, quando vengono a lui consegnati dai Cancellieri;
- provvede a catalogare e classificare il materiale esistente in modo da facilitarne la ricerca e la consultazione;
- permette l'accesso ai documenti d'archivio a chi sia munito dell'autorizzazione scritta del Priore;
- cura iniziative dirette a favorire studi e ricerche di carattere storico sulla

Contrada, sul Palio e sulla Città di Siena.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Archivista, i suoi compiti vengono svolti dal Vice-Archivista.

Articolo 31

Il Coordinatore dei Provveditori ai Protettori, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Protettori:

- compila ed aggiorna l'Anagrafe Contradaiola e l'Albo dei Protettori, corredandoli di ogni dato personale utile;
- mantiene un costante collegamento tra la Contrada ed i Protettori, anche residenti extra moenia;
- cura la diffusione di periodiche informazioni e l'invio di ricorrenti atti di cortesia allo scopo di accrescere l'affetto dei Contradaioli e dei Protettori nei confronti della Contrada Capitana dell'Onda e favorire così la più ampia partecipazione alle attività di Contrada;
- promuove, previa autorizzazione del Seggio direttivo riunito in forma ristretta, iniziative culturali, sociali e ricreative tese a rinsaldare il legame tra la Contrada e i Protettori, anche al fine di incrementare la consistenza numerica e il livello contributivo;
- gestisce, su indicazione del Seggio direttivo riunito in forma plenaria e di concerto con il Camarlengo, l'esazione del protettorato e di ogni altra forma di contribuzione straordinaria, quale ad esempio la sottoscrizione per la vittoria del Palio.

Articolo 32

Il Coordinatore dei Provveditori ai Piccoli Delfini, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Piccoli Delfini, organizza e dirige le attività rivolte ai piccoli Ondaioli, dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

In particolare è affidato ai Provveditori ai Piccoli Delfini il compito di iniziare i ragazzi alla vita della Contrada, ispirando in loro l'amore per i suoi simboli e colori e per ciò che essi rappresentano, attraverso la conoscenza e il culto delle

sue memorie storiche.

A tal fine i Provveditori ai Piccoli Delfini:

- dispongono l'invio di omaggi e l'esposizione della bandiera in occasione delle nascite;
- redigono annualmente l'elenco dei bambini che devono ricevere il Battesimo contradaiole e lo trasmettono ai Provveditori ai Protettori per l'aggiornamento dell'Anagrafe Contradaiole;
- promuovono ogni iniziativa atta ad incentivare la formazione contradaiole dei ragazzi, mediante attività di carattere ricreativo e culturale, l'organizzazione di gite e spettacoli e di quant'altro risulti utile al suddetto scopo.

Per lo svolgimento delle loro attività i Provveditori ai Piccoli Delfini dispongono di un fondo spese, iscritto annualmente in bilancio, del quale il Coordinatore dà periodicamente resoconto al Camarlengo.

Articolo 33

Il Provveditore al Culto sovrintende all'Oratorio di San Giuseppe ed alle funzioni religiose, d'intesa con il Correttore ed il Coordinatore dell'Economo.

Predisporre e rende noto il calendario delle celebrazioni, procura l'occorrente per il regolare svolgimento delle medesime, curando anche il migliore arredamento ed ornamento della Chiesa, assicura con il Correttore la presenza dei celebranti.

Articolo 34

Il Correttore è un sacerdote, possibilmente Contradaio, che ha il compito di officiare le funzioni sacre che si effettuano nella Chiesa della Contrada.

Provvede alla benedizione del cavallo e del fantino e presenza ad ogni altro rito religioso in cui sia interessata la Contrada.

Articolo 35

Il Collegio dei Maggiorenti è formato da membri di diritto.

Ne fanno parte a vita coloro che hanno disimpegnato per un intero mandato le cariche di Priore e di Capitano, esclusi quelli in carica.

Sono provvisoriamente esclusi dal collegio anche i Vicari e i Mangini in carica relativamente al periodo del loro mandato.

Su proposta del Priore e approvazione dell'Assemblea Generale, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, ne possono fare parte a vita Contradaioi fino ad un numero massimo di cinque.

Articolo 36

Il Collegio dei Maggiorenti elegge nel suo seno il Rettore tra coloro che hanno ricoperto le cariche di Priore o di Capitano con votazione a scrutinio segreto.

Il Rettore resta in carica sei anni. Egli sostituisce momentaneamente il Priore in caso di dimissioni o di vacanza nel corso del triennio provvedendo, entro venti giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione della Commissione.

Il Collegio dei Maggiorenti sostituisce momentaneamente il Seggio direttivo nel caso in cui questo non sia più in grado di funzionare, salvo provvedere, entro venti giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione della Commissione elettorale.

Articolo 37

Il Collegio dei Maggiorenti ha, tra l'altro, l'alta funzione di patronato e tutela sulla Contrada e sulla sua attività, curando che ogni iniziativa ed ogni deliberazione siano conformi agli interessi della Contrada ed allo spirito dello Statuto.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio preventivo prima che questo venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

Si riunisce altresì su convocazione del Rettore o dietro richiesta di almeno tre membri o del Priore in carica, ogni volta che si renda necessario per assolvere ai suoi compiti istituzionali e per:

- proclamare, previa verifica della legittimità della procedura, il risultato delle elezioni sulla base del verbale rimesso dalla Commissione elettorale e procedere all'insediamento del Seggio direttivo;
- pronunciarsi su eventuali ricorsi avanzati da Ondaioli avverso le operazioni elettorali;
- esaminare eventuali vertenze che fossero portate al suo esame e che, per la loro gravità, coinvolgano l'unità della Contrada, svolgendo opera di mediazione tra le tesi opposte;
- provvedere, su richiesta del Priore o del Seggio direttivo, a comminare sanzioni disciplinari a carico di Contradaioi che si fossero resi colpevoli di gravi mancanze nei confronti della Contrada, di altri Contradaioi o di terzi; le sanzioni che possono essere comminate ai Contradaioi sono: richiamo verbale, censura e sospensione;
- dare parere ogni volta che il Priore o il Seggio Direttivo ritengano di consultarlo;
- esprimere parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie.

Il Collegio dei Maggiorenti decide a maggioranza dei presenti.

Articolo 38

Il Consiglio Generale è organo rappresentativo della Contrada. È composto dai Contradaioi che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che abbiano provveduto a versare la quota di protettorato stabilita dal Seggio. La relativa lista verrà resa nota ogni tre anni in concomitanza con la pubblicazione dei risultati delle elezioni del Seggio.

È presieduto dal Priore che lo convoca, unitamente al Seggio direttivo, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 39

L'Assemblea generale è il massimo organo della Contrada in cui si manifesta e si esprime la volontà del Popolo dell'Onda.

In essa sono riuniti tutti gli Ondaioli.

Hanno diritto di voto coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano iscritti all'Albo dei Protettori.

Articolo 40

L'Assemblea generale è convocata dal Priore tramite avviso del Cancelliere, esposto all'esterno della Sede e pubblicato sulla stampa cittadina, nonché mediante affissione di manifesti almeno cinque giorni avanti la data di effettuazione.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, oltre che l'ordine del giorno stabilito.

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Priore entro venti giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno trenta Contradaioi o quando lo richieda il Capitano per la trattazione di argomenti inerenti alla sua carica.

Il giorno dell'Assemblea generale la bandiera della Contrada deve essere esposta fuori dalla Sede ed al confine di Piazza del Campo dal mattino alla conclusione della seduta.

Mezz'ora prima dell'inizio della seduta dovrà essere suonata la campana della chiesa e il segnale dovrà essere ripetuto all'ora della convocazione.

Articolo 41

In caso di particolari circostanze che rivestano carattere di estrema necessità, l'Assemblea generale può essere convocata d'urgenza dal Priore al semplice suono della campana.

Articolo 42

L'Assemblea generale deve essere convocata:

- entro il mese di Marzo di ogni anno per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo nonché per la nomina dei tre Revisori dei conti per l'esercizio in corso;
- entro il termine previsto dall'Articolo 51 per la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria sul Palio;
- entro il mese di Settembre per la nomina della Commissione elettorale nell'anno di scadenza degli Organi elettivi;
- ogni due anni entro il mese di Ottobre per l'elezione del Capitano.

L'Assemblea generale può procedere contemporaneamente all'esame di più di uno dei sopra indicati argomenti.

Articolo 43

Oltre alle materie di cui al precedente articolo sono di competenza assoluta ed esclusiva dell'Assemblea generale:

- esprimere parere sull'effettuazione dei Pali straordinari e decidere sull'eventuale partecipazione;
- la determinazione dei rapporti con le altre Contrade;
- la decisione di partecipare con rappresentanze ufficiali a manifestazioni o cerimonie aventi svolgimento in Siena o fuori;
- la nomina dei rappresentanti della Contrada negli organismi interContradaioi;
- la decisione di acquistare, a titolo sia oneroso sia gratuito, o alienare beni

immobili;

- la modifica dello Statuto per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti;
- la costituzione di ipoteche passive;
- ogni altra deliberazione che non sia di specifica competenza di altri Organi della Contrada.

Articolo 44

L'assemblea generale è presieduta dal Priore, assistito dal Cancelliere, che dovrà redigere il relativo verbale.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea generale precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

Articolo 45

L'Assemblea generale è valida quando siano presenti almeno trenta Contradaioi, compresi i membri del Seggio direttivo.

Articolo 46

L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni assunte impegnano anche il Contradaio dissenziente, il quale dovrà pertanto, unitamente agli altri, assicurare pieno rispetto alle decisioni prese, con spirito di collaborazione, contribuendo dentro e fuori la Contrada a quella unità di intenti che costituisce tratto peculiare e vanto della plurisecolare storia ondaioia.

La votazione avviene di norma per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto in occasione dell'approvazione della relazione Palio, della nomina del Capitano, e, in genere, ogni volta che la votazione concerne persone.

Lo scrutinio segreto potrà essere richiesto anche dal Priore o dal Capitano, oltre che da un terzo dei presenti.

In occasione di votazione segreta si deve procedere alla nomina di tre scrutatori.

Articolo 47

Non potrà essere trattato alcun argomento che non sia stato posto all'ordine del giorno.

Ogni proposta che venisse avanzata alla fine della seduta verrà annotata dal Cancelliere per lo studio e l'eventuale discussione in una successiva Assemblea generale, a meno che non si tratti di argomento che a giudizio discrezionale del Priore possa essere trattato immediatamente per la sua modesta importanza.

Articolo 48

Ogni due anni, entro il mese di Ottobre, il Priore provvede a convocare l'Assemblea o per l'elezione del Capitano ovvero, se ritenuto opportuno, per la nomina di una Commissione elettorale con il compito di individuare il candidato da proporre all'approvazione dell'Assemblea stessa, entro il successivo mese di Dicembre.

La Commissione è composta da cinque membri, scelti fra i Contradaioi iscritti all'Albo dei Protettori, che abbiano superato il diciottesimo anno di età: uno viene nominato dal Collegio dei Maggiorenti e uno dal Seggio direttivo; gli altri tre sono eletti dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto di due nomi scelti in una rosa di almeno cinque candidati. Risultano eletti dall'Assemblea i primi tre nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni di uno o due membri della Commissione gli stessi saranno sostituiti:

- con i primi due non eletti della lista ove si tratti dei nominativi votati dall'Assemblea;
- con la nomina di un nuovo membro da parte rispettivamente del Collegio dei Maggiorenti o del Seggio se le dimissioni riguardano una delle persone nominate da questi Organismi.

La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario.

L'Assemblea chiamata ad eleggere il Capitano vota a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale maggioranza, verrà effettuata una votazione di ballottaggio.

Ove nessuno dei due candidati consegua il *quorum* richiesto in detta votazione, si procederà alla nomina di una nuova Commissione elettorale.

Articolo 49

Il Capitano ha tutti i poteri di gestione della Contrada per quanto attiene alla conduzione del Palio e risponde della sua attività soltanto al Popolo riunito in Assemblea generale.

Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Priore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con Contrade alleate e amiche in materia di Palio.

Egli fa parte del Seggio direttivo e del Consiglio generale.

Articolo 50

Spetta al Capitano:

- nominare due o più fiduciari (detti Tenenti o Mangini);
- nominare il Barbaresco, il vice Barbaresco e gli addetti alla custodia del fantino, dandone comunicazione all'Assemblea generale;
- scegliere il fantino;
- avvalersi di ulteriori collaboratori per compiti specifici;
- avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per far fronte alle spese del Palio.

Articolo 51

Il Capitano deve redigere una dettagliata relazione morale e finanziaria del suo operato relativamente ai Palii corsi dalla Contrada. La relazione deve essere

presentata all'Assemblea generale entro il 20 Settembre di ogni anno e consegnata al Priore almeno cinque giorni prima.

Articolo 52

Qualora il Capitano, nei giorni e nelle ore precedenti il Palio, ritenesse opportuna un'Assemblea generale straordinaria, ne dovrà fare specifica richiesta al Priore, il quale attuerà la procedura d'urgenza prevista dall'Articolo 41.

Articolo 53

I fiduciari coadiuvano il Capitano in tutto quanto concerne la conduzione del Palio, secondo le direttive dal medesimo impartite; lo rappresentano, se da lui delegati.

Articolo 54

In caso di impedimento del Capitano si applica l'Articolo 17 ultimo comma.

Articolo 55

Al Barbaresco sono affidate la custodia e la cura del cavallo, delle quali risponde al Capitano. Può essere coadiuvato da altre persone scelte dal Capitano.

CAPO V - DELLA ELEZIONE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI

Articolo 56

Le elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo e degli altri Organi elettivi previsti dal presente Statuto si effettuano secondo il sistema delle liste aperte di candidati. A tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione.

Articolo 57

La Commissione elettorale è composta da sette membri scelti fra i Contradaioi iscritti all'Albo dei Protettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età: un membro viene nominato dal Collegio dei Maggiorenti e uno dal Seggio direttivo; gli altri cinque sono eletti dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto di tre nomi scelti in una rosa di almeno sette candidati. Risultano eletti dall'Assemblea i primi cinque nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione gli stessi saranno sostituiti:

- con i primi non eletti della lista ove si tratti dei nominativi votati dall'Assemblea;
- con la nomina di nuovi membri rispettivamente da parte del Collegio dei Maggiorenti o del Seggio se le dimissioni riguardano una delle persone nominate da questi organismi.

Non possono essere sostituiti più di tre membri.

La Commissione viene nominata entro il mese di Settembre dell'anno di scadenza degli Organi elettivi.

La Commissione provvederà a nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.

Articolo 58

La Commissione elettorale deve:

- formare una lista d'orientamento, da esporre nella Sede della Contrada e della Società "Giovanni Duprè" almeno dieci giorni prima delle elezioni ed entro il mese di Dicembre, nel redigere la quale dovrà consultare il Collegio dei Maggiorenti, il Priore ed i Vicari.

È lasciata in ogni caso ai Contradaioli ampia facoltà di presentare eventuali altre liste. Ciascun gruppo di almeno quindici Contradaioli aventi diritto al voto può presentare una lista, facendola pervenire al Presidente della Commissione elettorale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni, in modo da consentirne la stampa.

Deve inoltre:

- controllare che tutte le persone segnalate nelle liste siano Contradaioli Protettori in regola con il pagamento delle quote ai sensi dell'articolo 11, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e non abbiano ricusato la candidatura;
- diramare a tutti i Contradaioli, mediante comunicazione pubblica a mezzo stampa e manifesti, l'invito a partecipare alle votazioni;
- sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche e alle quali devono costantemente presenziare almeno tre membri;
- effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti e compilare il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso e, in allegato, l'elenco in ordine di presentazione dei votanti, con le firme degli stessi;
- rimettere immediatamente la documentazione al Collegio dei Maggiorenti che, dopo aver verificato la legittimità della procedura, autorizza la Commissione elettorale stessa a rendere di pubblico dominio l'esito della votazione, a mezzo avviso da affiggere fuori dalla sede e mediante pubblicazione sulla stampa cittadina ed a provvedere alla comunicazione a tutti gli eletti.

Articolo 59

Dall'inizio alla fine delle elezioni la bandiera della Contrada deve essere esposta fuori dalla Sede e ai confini del territorio.

L'inizio e la fine delle elezioni devono essere annunciati dal suono della campana della Chiesa.

Articolo 60

Il diritto di voto è riservato ai Contradaioi che risultino iscritti all'Albo dei Protettori.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale.

L'elettore ha facoltà di votare sia la lista presentata dalla Commissione sia ogni altra ufficialmente accettata, modificando, sostituendo ed includendo i nomi di coloro che intende eleggere alle varie cariche.

Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

Articolo 61

La scheda è considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni la Commissione elettorale decide a maggioranza.

Articolo 62

Per la validità delle elezioni, il numero dei votanti non deve essere inferiore a cento.

In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute a cura della stessa Commissione elettorale e ciò avverrà anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà dei votanti.

Articolo 63

Qualora nel corso del triennio si verifichi vacanza di una o più cariche, il Seggio direttivo riunito in forma plenaria provvederà alle relative sostituzioni che dovranno essere ratificate dall'Assemblea generale.

CAPO VI - FORME ASSOCIATIVE NELLA CONTRADA

Articolo 64

La Società "Giovanni Duprè" trae origine dal mutualismo ottocentesco e dalle diverse realtà associative sorte in tempi passati nel rione di Malborghetto; il suo atto di fondazione sotto la denominazione di Società di Mutuo Soccorso "Giovanni Duprè", risale al 6 novembre 1890.

Non ha fini di lucro e promuove l'incontro di tutti i Contradaioi e delle loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività e manifestazioni culturali, ricreative e conviviali, al fine di favorire una seria e proficua utilizzazione del tempo libero, sviluppare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i soci e coltivare in tutti i Contradaioi lo spirito e le tradizioni della Contrada.

Essa ha sede nei locali di proprietà della Contrada.

Articolo 65

La Società "Giovanni Duprè" è retta da un proprio Statuto che viene approvato dall'Assemblea generale della Società.

Il Consiglio direttivo della Società viene eletto, per tradizione, in concomitanza con il Seggio direttivo della Contrada.

Articolo 66

Le Donne dell'Onda, parte integrante della Contrada, con assoluta pienezza di diritti e doveri, si organizzano, in conformità con la loro tradizione, nella "Società delle Donne dell'Onda" che ha lo scopo di perseguire i fini comuni della Contrada utilizzando le particolari attitudini, capacità e prerogative femminili.

Ad essa possono di volta in volta, dal Seggio direttivo o dal Priore, affidarsi compiti specifici o particolari mansioni.

La "Società delle Donne dell'Onda" è retta da un Consiglio Direttivo che viene

eletto, di regola, in concomitanza con le elezioni del Seggio direttivo della Contrada ed ha, tra gli altri, il compito di intrattenere rapporti con analoghi gruppi delle Consorelle, nell'ambito degli interessi generali della Contrada.

Articolo 67

La Contrada, per il perseguimento e l'attuazione dei suoi fini generali, si avvale dell'attività e della collaborazione del "Gruppo Giovani Ondaioli", che raccoglie e organizza i giovani dal compimento del quattordicesimo anno fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, al quale possono essere affidati compiti e mansioni di natura organizzativa, sportiva, culturale e sociale particolarmente adatti alla condizione giovanile.

Il "Gruppo Giovani Ondaioli" è retto da un Consiglio direttivo che viene eletto, di regola, in concomitanza con le elezioni del Seggio direttivo della Contrada.

Articolo 68

Gli Organismi collaterali nello svolgimento delle attività promosse dalla Contrada potranno richiedere ed avvalersi della collaborazione delle varie componenti del Seggio direttivo della Contrada stessa in relazione alle loro specifiche competenze.

Il responsabile di ogni gruppo all'interno del seggio è tenuto a redigere una relazione annuale morale ed economica sulle attività svolte, da comunicare al Seggio riunito in forma plenaria.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea generale.

Le proposte in tal senso possono essere fatte dal Priore, dal Seggio Direttivo riunito in forma plenaria o da almeno venticinque Contradaioi.

Il testo da sottoporre alla votazione dell'Assemblea generale deve essere accompagnato dal parere non vincolante del Seggio Direttivo riunito in forma plenaria e del Collegio dei Maggiorenti.

Le modifiche si intenderanno approvate se avranno riportato il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 70

Gli ex-Vicari ed i membri elettivi del Collegio dei Maggiorenti, già facenti parte del medesimo Collegio, restano in carica in deroga alle norme stabilite dall'ART 35.

Approvato dall'Assemblea Generale
della Contrada in data 19 Aprile 2011